

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 121

1 dicembre 2006

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE VARANI

### INTRODUZIONE DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO FAMILIARE NELLA LEGISLAZIONE REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA

Oggetto consiliare n. 2002

## RELAZIONE

La questione delle politiche pro famiglia è da tempo un punto nevralgico del confronto politico a tutti i livelli legislativi ed istituzionali. Entrano in questa materia in gioco, è notorio, questioni rilevanti sul piano ideale, etico, sociale. Tale confronto attraversa gli schieramenti politici ed è oggetto di legge e proposte legislative sia in sede parlamentare nazionale che regionale. L'opzione che questo progetto preventivamente dichiara, per ragioni prima di tutto costituzionali e razionali, è a favore dell'istituto familiare inteso come rapporto basato sul matrimonio tra persone di sesso diverso, ai sensi dell'art. 29 della Costituzione. Il legislatore regionale, se approvata la presente proposta, sarebbe in altri termini tenuto, prioritariamente e laicamente, a indirizzare azioni di sostegno e di equità fiscale, fermi restando tutti i diritti inalienabili di ogni singola persona, verso coloro che assumono coscientemente e pubblicamente un reciproco vincolo fatto di diritti e doveri, potenzialmente aperto anche alle responsabilità genitoriali e quindi alla solidarietà intergenerazionale. È tale assetto che può costituire la base ragionevole di politiche familiari e di solidarietà che assicurino potenzialmente anche un futuro alla comunità civile, questione anch'essa assolutamente rilevante, stante i drammatici indici della natalità italiana ed emiliano-romagnola in particolare. L'opinione corrente ed alimentata che l'istituto familiare tradizionale sia in crisi non rappresenta una obiezione dirimente né un ostacolo, in primo luogo per la semplice ragione che ancora oggi un numero relevantissimo di persone contrae comunque il matrimonio, fattore che rappresenta un punto di riferimento ineludibile e verificabile per l'amministratore pubblico chiamato a distribuire eventuali risorse pubbliche per fini di solidarietà sociale. In secondo luogo, un'impostazione di pubblica trasparenza e di stabile e reciproco rapporto tra diritti, doveri e responsabilità tra ente pubblico e persone, non può non avere un occhio di riguardo e sostegno a forme di responsabilizzazione nel rapporto tra le persone, stante anche i drammatici fenomeni di disgregazione sociale e a maggior ragione di fronte al bisogno di solidarietà intergenerazionale che il welfare state tradizionale non può certo assicurare. Terzo motivo, anche accettando una eventuale lettura di crisi dell'istituto familiare ed evidenziando la sua caduta in termini percentuali, ciò porta ad affermare che sono ancor più necessarie politiche di sostegno alla famiglia, soprattutto sul piano dell'equità fiscale, a maggior ragione se si è coerenti col convincimento diffuso che i problemi economici, i costi, incidano pesantemente e siano uno

degli ostacoli alla stessa contrazione di un legame affettivo matrimoniale ed alla generazione di figli. Ora, è oggi ampiamente comprovato nella particolare situazione italiana – al di là del dibattito etico, ideale e politico aperto su vari fronti e che non è oggetto di questo Pdl – che i nuclei familiari con figli sopportano una situazione difficile. Si può anzi sostenere che sul piano fiscale, tributario e tariffario, le famiglie con bassi redditi (ma anche con medi redditi), e con figli a carico – e non è necessario specificare con molti figli, in quanto anche con uno e due figli tale affermazione resta comprovabile – sopportano una vera e propria situazione di iniquità fiscale. Tale asimmetria, nonostante accenni di interventi a vari livelli per ridurla, è tuttora rilevante e va affrontata. La strada che propone questo progetto è quella di introdurre sistematicamente, come criterio sia orientativo che di verifica, nella legislazione regionale e nelle sue ricadute, quindi sia preventivamente che ex post, la Valutazione d'Impatto Familiare, finalizzata ad aiutare una maggiore equità fiscale, tributaria e tariffaria nei confronti delle famiglie dell'Emilia-Romagna (art. 1). Se applicata, tale norma imporrebbe alla Regione non solo la valutazione preventiva e motivata degli effetti delle proprie scelte nei confronti della famiglia,

ma anche di operare scelte che raccordino carico fiscale, tributario e tariffario alla composizione ed al reddito del nucleo familiare (art. 2).

Il monitoraggio di tale valutazione può in effetti essere a sua volta operazione complessa e costosa, soprattutto se sistematica e su tutta la legislazione e l'attività amministrativa della Regione e degli Enti locali. Il raggio d'azione di tale monitoraggio è comunque tentativamente focalizzato sulle ricadute dell'attività legislativa e amministrativa regionale. Per questo la proposta indica come strumento operativo (art. 3) l'istituzione di un Osservatorio sulla Valutazione dell'Impatto Familiare, avvalendosi o di risorse proprie, oppure esclusivamente o integrativamente di risorse esterne (ad esempio, università, associazioni, esperti). Il tutto in accordo con gli organismi di conduzione e di commissione dell'Assemblea legislativa, in ragione del profilo istituzionale che tale proposta vuole avere. Il periodico rapporto regionale – proposta a cadenza biennale – sulla Valutazione d'Impatto Familiare deve poi costituire base per le politiche regionali in materia, “in accordo – come recita la proposta – con i principi di equità sociale, sussidiarietà, adeguatezza e sostegno alla solidarietà familiare”.

## PROGETTO DI LEGGE

### Art. 1

#### *Finalità e obiettivi*

1. In applicazione delle finalità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), e in coerenza con l'obiettivo dell'articolo 53 dello Statuto regionale, nonché in applicazione delle finalità, dei principi e degli obiettivi degli articoli 1, 2, 3, 4 e 9 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", la Regione attiva in tutti gli atti legislativi, d'indirizzo e amministrativi che hanno ricadute sui nuclei familiari residenti in Emilia-Romagna la Valutazione d'Impatto Familiare.

2. La Valutazione d'Impatto Familiare si applica in particolare alle normative fiscali, tributarie e tariffarie di competenza regionale, alla legge regionale di bilancio ed alla legge finanziaria regionale.

3. Tale Valutazione è altresì in accordo con i principi di equità sociale, sussidiarietà, adeguatezza e sostegno alla solidarietà familiare.

### Art. 2

#### *Ambito di applicazione*

1. Per Valutazione d'Impatto Familiare si intende:

- a) la valutazione preventiva delle ricadute sulla famiglia dei provvedimenti regionali di cui all'art. 1, comma 1, relativamente al rapporto tra carico fiscale, carico tributario e tariffario, reddito e composizione del nucleo familiare;
- b) la verifica periodica dei risultati in termini di qualità, efficacia e adeguatezza delle prestazioni e dei benefici indirizzati alla famiglia nell'ambito delle competenze regionali, in particolare nelle materie fiscale, tributaria e tariffaria, avvalendosi delle possibilità di cui all'articolo 3.

2. La Valutazione d'Impatto Familiare orienta la differenziazione e la proporzionalità, in rapporto alla composizione del nucleo familiare ed al suo reddito, delle decisioni di politica fiscale, tributaria e tariffaria di competenza regionale nei confronti della famiglia.

### Art. 3

#### *Monitoraggio e informazione*

1. Ogni due anni, la Giunta regionale presenta e sottopone al voto dell'Assemblea legislativa il rapporto sulla Valutazione d'Impatto Familiare relativamente alle ricadute della legislazione e della programmazione regionale. Tale rapporto costituisce base di riferimento e orientamento per le politiche regionali fiscali, tributarie e tariffarie con riferimento alla famiglia, in accordo con i principi di cui all'articolo 1, comma 3.

2. La Giunta regionale, di concerto con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa e con la competente Commissione assembleare, istituisce l'Osservatorio sulla Valutazione d'Impatto Familiare, dotandolo delle necessarie risorse.

3. Per la costituzione e l'attività di tale Osservatorio, la Giunta regionale può avvalersi di strutture e professionalità interne, oppure anche a livello di integrazione, di competenze istituzionali, professionali e associative esterne alla Regione, per il tramite di appositi accordi, fermo restando quanto previsto al comma 2.

4. La Giunta regionale, di concerto con l'Ufficio di Presidenza e la competente Commissione assembleare, in coerenza con il comma 2 dell'articolo 53 dello Statuto, provvede a diffondere informazioni periodiche sulla Valutazione d'Impatto Familiare in Emilia-Romagna, sull'attività dell'Osservatorio di cui al comma 3 e sul rapporto di cui al comma 1. Tali informazioni sono pubbliche ed indirizzate prioritariamente agli Enti locali, alle associazioni di promozione sociale ed alle organizzazioni di volontariato interessate ed ai sindacati.



























